

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

QUINTA SEZIONE CIVILE

Così composta:

dott. Lucio Bochicchio Presidente relatore

dott. Francesca Falla Trella Consigliere

avv. Paola Castriota Scanderbeg Giudice Ausiliario

Riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 4826 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 posta in decisione all'udienza del 19 dicembre 2022, vertente

TRA

██████████ srl

In persona del legale rappresentante sig. ██████████ elettivamente domiciliata presso l'avvocato ██████████ che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata alla citazione in appello

APPELLANTE

E

██████████ spa

In persona del legale rappresentante sig. ██████████ elettivamente domiciliata presso la sede della società con gli avvocati ██████████ ██████████ che la rappresentano e difendono per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione in appello

APPELLATA

E

██████████ coop. a r.l.



In persona del suo procuratore dott. [REDACTED] [REDACTED] elettivamente domiciliata presso l'avvocato [REDACTED] [REDACTED] che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di risposta in appello

OGGETTO: risarcimento del danno

CONCLUSIONI: come in atti

#### FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Velletri con sentenza n. 80/17, pubblicata il 12 gennaio 2017, dichiarava improcedibile la domanda proposta dalla [REDACTED] [REDACTED] srl contro la [REDACTED] spa, con la chiamata in garanzia da parte della convenuta della [REDACTED] di condanna al risarcimento dei danni causati ai propri locali da un allagamento dipeso dalla rete idrica pubblica del comune di Anzio gestita dalla convenuta.

La decisione era motivata dal mancato esperimento, nel termine di 15 giorni fissato dal giudice alla prima udienza del 26 maggio 2016 della procedura di negoziazione assistita.

La [REDACTED] [REDACTED] proponeva appello con atto notificato il 10 luglio 2017 chiedendo, in riforma della decisione, che la propria domanda fosse dichiarata procedibile e, nel merito, accolta.

Il 17 ottobre 2017 si costituiva [REDACTED] chiedendo il rigetto dell'impugnazione con riproposizione delle eccezioni di merito proposte nei confronti della domanda attorea e della domanda di garanzia nei confronti della compagnia [REDACTED]

Il 7 novembre 2017 si costituiva la compagnia [REDACTED] chiedendo il rigetto dell'appello e della domanda di garanzia, riproposte difese ed eccezioni sollevate in primo grado.

Il primo e il secondo motivo d'impugnazione sono collegati e meritano accoglimento. Con gli stessi la [REDACTED] [REDACTED] lamenta l'erroneità della decisione essendo avverata la condizione di procedibilità di cui al DL 132/2014



come convertito in legge 162/2014 e con riferimento ai termini assegnati dal giudice per l'avvio della procedura di risoluzione alternativa della controversia.

Si osserva che, concesso dal giudice alla prima udienza del 26 maggio 2016 il termine per l'invito della controparte alla negoziazione assistita, prima della successiva udienza del 20 dicembre 2016 fissata dal giudice per la verifica dell'adempimento l'esperimento della negoziazione assistita risulta esperita la diversa procedura di mediazione con esito negativo in quanto all'incontro del 1° luglio 2016 dinanzi al mediatore comparve solamente la [REDACTED] [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante assistito dal difensore.

Il mediatore dato atto della mancata comparizione di [REDACTED] dichiarò fallito il tentativo di conciliazione per la mancata ingiustificata comparizione della parte. L'appellante lamenta in primo luogo l'erroneità della decisione in quanto sarebbe irrilevante ai fini della procedibilità della domanda giudiziale l'esperimento di una ADR diversa da quella oggetto dell'invito del giudice. Dagli atti emerge che L'argomento è da ritenersi meritevole d'accoglimento condividendo questa Corte il precedente di merito del tribunale di Roma n. 11431/22 secondo il quale la mediazione obbligatoria deve ritenersi utilmente effettuata anche nel caso in cui è previsto il diverso procedimento della negoziazione assistita in quanto la mediazione obbligatoria, comportando la presenza di un terzo imparziale quale il mediatore, offre maggiori garanzie rispetto alla negoziazione assistita. Il fatto che la [REDACTED] [REDACTED] concesso dal giudice il termine per l'attivazione dell'ADR abbia optato per la diversa ADR della mediazione appare quindi privo di rilievo essendosi il procedimento esauritosi per l'indisponibilità del convenuto prima dell'udienza del 20 dicembre 2016 (cfr. Cass. n. 40035/21). A quanto già motivato dal Tribunale di Roma nel precedente citato va rilevato che lo spirito delle norme che sanzionano con l'improcedibilità il mancato esperimento dei diversi procedimenti di ADR non è quello di eliminare i processi uccidendoli in culla con pronunce in rito ma quello di sanzionare con l'improcedibilità solo le



azioni nelle quali non sia stato fatto tutto il possibile per evitare il ricorso alla via giudiziaria.

Riformata la decisione di primo grado il giudizio prosegue ex art. 354 cpc in sede rescissoria avendo l'appellante riproposto la domanda risarcitoria dichiarata improcedibile.

#### PQM

La Corte, non definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto dalla [REDACTED] srl e riforma della sentenza del Tribunale di Velletri n. 80/17, pubblicata il 18 gennaio 2017, dichiara procedibile la domanda proposta dall'appellante contro la [REDACTED] spa e con separata ordinanza provvede per la prosecuzione del giudizio;

così deliberato in Roma nella camera di consiglio del 6 febbraio 2023

Il presidente estensore

